

**REGOLAMENTO (CEE) N. 933/90 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 1990**

**che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in
Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽⁴⁾, il tasso di conversione agricolo di

uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma greca nel corso del periodo di riferimento dal 4 al 10 aprile 1990, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/90 della Commissione⁽⁶⁾, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁸⁾, degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 16 aprile 1990, che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari, rispettando i criteri previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal ...
• Carni suine	218,099	15 aprile 1990	219,777	16 aprile 1990 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.